



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1162 del 29/12/2021

OGGETTO: OGGETTO: Contratto fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e il CRM INAIL per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione intensiva extraospedaliera ex art.26 legge 833/1978 (2022-2024)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: OGGETTO: Contratto fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e il CRM INAIL per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione intensiva extraospedaliera ex art.26 legge 833/1978 (2022-2024)

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente UOC Privato accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

Dott.ssa Maria Bartolozzi (proposta sottoscritta digitalmente)

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n.84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana 28 febbraio 2019 n. 34 (Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale);

VISTO il vigente Statuto e il Regolamento di organizzazione adottato con delibera n. 832 del 16 ottobre 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8-bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la legge regionale 5 agosto 2009 n.51 e successive modifiche ed integrazione, che disciplina l'accREDITAMENTO istituzionale;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R, che costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776, che in relazione alle prestazioni riabilitative definisce le tariffe a carico del Servizio sanitario regionale ad oggi in vigore;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 in materia di Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del suddetto d.lgs.502/1992;

VISTA la deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2005 n. 595, ad oggetto “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”;

VISTA la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”, dispone all'art. 2, comma 6, che l'INAIL può destinare, in via prioritaria, una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, da destinare a strutture da locare al Servizio Sanitario Nazionale ovvero a Centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le Regioni;

DATO ATTO che la suddetta disposizione è stata successivamente confermata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale prevede che detti interventi devono essere realizzati nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della Sanità e d'intesa con questo;

PRESO ATTO CHE il Ministro della Sanità con decreto del 16 giugno 1997 ha indicato, tra le aree di intervento da privilegiare, il Presidio Ospedaliero di Volterra per la creazione di un Polo di Riabilitazione multispecialistico, da realizzare a cura e spese dell'INAIL e gestire, previa intesa con la Regione e/o l'Unità Sanitaria Locale interessata, con organizzazione e personale propri e/o anche attraverso forme di collaborazione con istituti specializzati;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede all'art. 95 la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie e utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del S.S.N. e quelli a carico dell'INAIL;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni nella parte in cui prevede all'art. 8, comma 7, che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali adottano i provvedimenti necessari per l'instaurazione, con i soggetti erogatori di prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

VISTE:

- La DGR. Toscana n. 459 del 21 aprile 1997 con la quale è stato recepito l'accordo sottoscritto con le strutture di riabilitazione che precedentemente hanno instaurato rapporti convenzionali ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 833/78 con le Aziende UU.SS.LL. competenti territorialmente;
- La D.G.R. Toscana n. 480 del 18 maggio 1998 in virtù della quale le prestazioni di medicina riabilitativa erogate in forma indiretta sono state ricondotte nell'ambito di quelle erogate dalle strutture di riabilitazione ex art. 26 della Legge n. 833/78;
- l'art. 9, comma 4, lettera dbis del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, che stabilisce che "L'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica";
- l'articolo 11, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, che stabilisce che "Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati d'intesa con le Regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese
- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;

- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale 30.12.2020 n. 1125 che rinnovava, tra gli altri, il contratto con il CRM INAIL per attività di riabilitazione ex art.26 in regime residenziale fino al 31.12.2021;

PRESO ATTO che la Struttura suddetta è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria e in possesso di accreditamento per l'attività oggetto del presente atto;

RITENUTO necessario approvare il contratto 1 gennaio 2022/31 dicembre 2024 per l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera intensiva ex art. 26 L.833/1978, rese a favore di cittadini residenti nel territorio Toscano ;

PRESO ATTO che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto suddetto l' "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (allegato A1);

PRECISATO che per l'anno 2022 il tetto finanziario massimo e omnicomprensivo indicato dal contratto suddetto è:

€ 72.000,00 di cui:

- € 62.000,00 per prestazioni rivolte a residenti nel territorio ASL Toscana Nord Ovest;
- € 10.000,00 per prestazioni rivolte a residenti nel territorio ASL Toscana Ce. e ASL Toscana S. E.

EVIDENZIATO che per i successivi anni di vigenza dell'accordo il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato da parte dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, come specificato nel contratto;

PRECISATO CHE:

- i tetti di spesa annui stabiliti costituiscono l' importo massimo riconoscibile alle Strutture convenzionate da parte dell'Azienda USL e il superamento dei budget comporta la mancata liquidazione dell'importo eccedente ed eventuale richiesta di nota di credito, fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a diverse indicazioni da parte della Regione Toscana e/o a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale;
- per le attività di riabilitazione ex art. 26 i tetti di spesa sono da considerarsi al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario), come indicato nei contratti vigenti;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 72.000 - che costituisce l'importo presunto massimo per le attività oggetto dell'allegato contratto, annualità 2022 - sarà imputato sul c/e 31020411 "Assistenza riabilitativa da privato RT" del bilancio preventivo economico 2022, tuttora in corso di formazione ed ove sarà prevista la necessaria disponibilità;

FATTO PRESENTE che presso la Struttura proponente è conservato agli atti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha dichiarato che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DATO ATTO che responsabile del procedimento e proponente dell'atto è la Dr.ssa Maria Bartolozzi che, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

PRESO ATTO che il contenuto del presente atto è stato preliminarmente condiviso con il direttore del Dipartimento di Riabilitazione, area Nord;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il contratto 2022-2024 fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la struttura CRM INAIL Volterra per l'erogazione di prestazioni riabilitative intensive extraospedaliere ex art. 26 Legge 833/1978, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A e all. A1);
2. di prevedere, per le attività oggetto del contratto suddetto annualità 2022, un tetto finanziario massimo e onnicomprensivo di € 72.000 distinto come segue:
€ 62.000 per prestazioni rivolte a residenti nel territorio ASL Toscana Nord Ovest;
€ 10.000 per prestazioni rivolte a residenti nel territorio ASL Toscana Ce. e ASL Toscana S. E.
3. di allocare il suddetto importo sul c/e 31020411 "Assistenza riabilitativa da privato RT" del bilancio preventivo economico per il 2022, tuttora in corso di formazione ed ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
4. di nominare/confermare quali responsabili esterni del trattamento dati il CMR INAIL di Volterra nella persona del rappresentante legale mediante atto giuridico allegato ;
5. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda;
6. di trasmetterne copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 al Collegio Sindacale
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per dar seguito senza soluzione di continuità all'attività riabilitativa del cento nei confronti degli utenti.

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 29/12/2021 al giorno 13/01/2022.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia